



Servizio studi del Senato

# Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 78/4

## IL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA: LE PROSSIME TAPPE

*La presente Nota riassume lo stato attuale e le principali scadenze operative del prossimo futuro connesse all'erogazione dei fondi assegnati all'Italia a valere sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility) di cui al [regolamento \(UE\) 2021/241](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (regolamento RRF)<sup>1</sup>.*

*In questa edizione si dà conto, in particolare:*

- 1) della firma il 22 dicembre 2021 dell'[accordo operativo](#) tra l'Italia e la Commissione europea che, ai sensi dell'articolo 20, par. 6, del regolamento RRF, stabilisce le modalità e il calendario di sorveglianza e attuazione del PNRR;*
- 2) dell'invio alla Commissione europea, lo scorso 30 dicembre, della prima richiesta di finanziamento, pari a 21 miliardi di euro al netto del pre-finanziamento.*

### 1) Presentazione, valutazione e pre-finanziamento

#### Presentazione dei PNRR

L'Italia ha **trasmesso il proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** alla [Commissione europea](#) il **30 aprile 2021**, come richiesto dall'articolo 18 del [regolamento RRF](#)<sup>2</sup>.

Come noto, il Piano italiano delinea un "pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti" e comprende misure che si articolano intorno a tre assi strategici, condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Esso si articola in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute). L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti.

---

<sup>1</sup> La presente nota è stata pubblicata per la prima volta nell'aprile 2021, alla vigilia dell'invio a Bruxelles dei Piani nazionali di ripresa e resilienza ([Nota UE n. 78](#)). E' stata successivamente aggiornata a giugno ([Nota UE n. 78/1](#)), luglio ([Nota UE n. 78/2](#)) e settembre dello stesso anno ([Nota UE n. 78/3](#)). Per informazioni più dettagliate sul contenuto del regolamento, si rinvia alla [Nota UE n. 67/1](#), pubblicata dal Servizio studi del Senato della Repubblica nel febbraio 2021. Per dettagli sul QFP 2021-2027 e l'illustrazione dei vari atti di cui è composto si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica "[L'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027](#)" (106/DE), dicembre 2020.

<sup>2</sup> Per dettagli sul Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano si rinvia al [Dossier](#) dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera e al sito Internet [Italia domani](#). Una ricostruzione delle principali vicende relative al PNRR italiano è contenuta anche nel documento di briefing curato dal Parlamento europeo "[Italy's national recovery and resilience plan: latest state of play](#)", dicembre 2021.

## Valutazione dei PNRR

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, la **Commissione** aveva il compito di **valutare** il PNRR **entro due mesi** dalla presentazione, formulando una **proposta** sul seguito da dare al piano stesso.

Coerentemente con questa scadenza, la Commissione europea ha pubblicato il 22 giugno 2021 la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia ([COM\(2021\) 344](#)), accompagnata da una dettagliata analisi del piano (documento di lavoro [SWD\(2021\) 165](#))<sup>3</sup>. Anche in considerazione del sistema di *governance* multi-livello creato per assicurarne un'attuazione efficace e il monitoraggio, e del forte sistema di controllo stabilito, se ne è fornita una valutazione globalmente positiva, come si evince dalla tabella riportata di seguito.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Balanced Response	CSRs	Grow th, jobs ...	DNS H	Green target	Digit al target	Lasting impact	M & T	Costing	Control Systems	Coherence
A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A

Commissione europea, valutazione del PNRR dell'Italia. Fonte: documento di lavoro della Commissione [SWD\(2021\) 165](#)

## Approvazione da parte del Consiglio

Il 13 luglio 2021 il [Consiglio Ecofin](#) ha approvato, sulla base della proposta della Commissione, il PNRR dell'Italia all'interno di un pacchetto che ha incluso anche i PNRR di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

La decisione di esecuzione relativa all'Italia (doc [10160/21](#)) è corredata di un [allegato](#) che definisce in dettaglio, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi. Al loro conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

L'avvenuta pubblicazione della decisione di esecuzione ha consentito di avviare la conclusione di convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito.

## Pagamento del prefinanziamento

Il 13 agosto 2021 la [Commissione europea](#) ha dato notizia dell'avvenuto pagamento all'Italia delle somme dovute a titolo di pre-finanziamento per un totale di 24,9 miliardi, equivalenti al 13% sia del contributo finanziario, sia del prestito, ovvero 8.954.466.787 euro a titolo di sovvenzioni e 15.938.235.352 euro a titolo di prestiti.

Si ricorda che, ai sensi della sopra citata [decisione di esecuzione del Consiglio](#) (articoli 2, par. 2, e 3, par. 2), l'ammontare del pre-finanziamento verrà detratto proporzionalmente da ogni esborso successivo (quindi il 13% di ogni rata, sia per la parte sovvenzioni sia per la parte prestiti, articoli 2, par. 3, e 3, par. 3).

---

<sup>3</sup> Sul [sito Internet della Commissione](#) sono disponibili le valutazioni relative ai Piani nazionali sottoposti all'attenzione della Commissione. Con particolare riferimento alla valutazione del piano nazionale, si vedano anche il [comunicato stampa](#) e le [domande e risposte](#) divulgati dalla Commissione europea.

## 2) Attuazione di investimenti e riforme

Una volta avviati i progetti e gli investimenti finanziati dall'RRF, l'articolo 24 del regolamento prevede che gli Stati membri possano presentare alla Commissione **due volte l'anno una richiesta di pagamento** del contributo finanziario "debitamente motivata" (par. 2).

La scadenza finale per il completamento di traguardi e obiettivi è fissata al 31 agosto 2026.

### Richieste di pagamento

Il 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha divulgato il testo dell'[accordo operativo](#) concluso con l'Italia, condizione preliminare per la presentazione di richieste di pagamento. L'accordo reca disposizioni e scadenze per il monitoraggio e l'attuazione, disciplina gli indicatori rilevanti ai fini del raggiungimento dei *target* previsti (punto 1) e l'accesso ai dati (punto 2). Il punto 3 elenca le scadenze temporali (espresse in termini di quadrimestre per singolo anno) per le richieste di pagamento, relative sia ai prestiti, sia alle sovvenzioni. Il punto n. 4 specifica che eventuali emendamenti al testo devono essere concordati tra le parti contraenti nella forma di scambio di lettere.

[Fonti di stampa](#) riferiscono inoltre che il 30 dicembre 2021 l'Italia ha recapitato la prima richiesta di pagamento per un ammontare pari a 21 miliardi al netto del pre-finanziamento. La richiesta - che comporta l'avvenuto raggiungimento di traguardi e obiettivi concordati e indicati nel PNRR approvato - è stata formulata relativamente a 51 tappe fondamentali nei settori della giustizia, della pubblica amministrazione, dell'*audit* e del controllo, dell'istruzione, delle politiche attive del mercato del lavoro, dei settori digitale e turistico, nonché della semplificazione della legislazione in settori come i rifiuti, l'acqua e trasporto ferroviario<sup>4</sup>.

### Liquidazione dei finanziamenti

Perché il pagamento abbia luogo è necessario, ai sensi del par. 3 dell'articolo 24 dell'RRF, che la Commissione europea valuti in via preliminare se obiettivi e traguardi siano stati effettivamente conseguiti "in maniera soddisfacente". Tale **valutazione** deve avere luogo "senza indebito ritardo e al più tardi **entro due mesi** dal ricevimento della richiesta".

In caso di **esito positivo**, la Commissione trasmette le proprie conclusioni al [Comitato economico e finanziario](#), organo consultivo composto da alti funzionari di amministrazioni e banche centrali nazionali (par. 4) e adotta "senza indebito ritardo" una decisione che **autorizza l'erogazione** dei fondi (par. 5).

In caso di **esito negativo**, invece, il **pagamento** (totale o parziale) viene **sospeso** per riprendere solo dopo che lo Stato membro interessato abbia adottato le "misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi" (par. 6, c. 2). In caso di inazione, entro sei mesi (articolo 24, par. 8), la Commissione potrebbe disporre la riduzione proporzionale dell'ammontare del contributo finanziario. Se non vi fossero progressi concreti, dopo 18 mesi è prevista la possibilità di risolvere il contratto e disimpegnare l'importo del contributo finanziario (par. 9). Eventuali prefinanziamenti sarebbero integralmente recuperati. È assicurata agli Stati membri interessati la possibilità di presentare osservazioni.

Il par. 10 dell'articolo 24 prevede infine che "in presenza di circostanze eccezionali l'adozione della decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario (...) può essere rinviata fino a tre mesi". Si fa qui riferimento alla cosiddetta **procedura del freno d'emergenza**, concordata in sede di [Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020](#) ma non codificata all'interno del regolamento: qualora uno o più Stati membri ritengano che vi siano stati seri scostamenti dall'adempimento soddisfacente di traguardi e obiettivi, potrebbe richiedere di deferire la questione al successivo Consiglio europeo.

---

<sup>4</sup> Per dettagli, si rinvia alla prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ([Doc CCLXIII, n. 1](#)), trasmessa alle Camere il 24 dicembre 2021.

Nessuna decisione potrà essere assunta finché il Consiglio europeo o l'Ecofin, da esso delegato, non abbiano discusso la questione "in maniera esaustiva". Per tale procedura si prevede, "di regola", una durata non superiore a tre mesi. Il PE dovrebbe essere prontamente informato.

### **Ammontare dei pagamenti previsti a favore dell'Italia nell'anno 2022**

Come accennato, l'[accordo operativo](#) concluso tra il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, e il Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, il 22 dicembre 2021 elenca, al punto n. 3, le scadenze temporali per le richieste di pagamento fino al secondo quadrimestre 2026. Si riportano di seguito le scadenze previste per l'anno 2022 e i relativi importi.

#### **Sovvenzioni**

<b>Rata</b>	<b>Ammontare</b>	<b>Scadenza</b>
Richiesta di pagamento 2 <sup>a</sup> rata	euro 11.494.252.874	2° quadrimestre 2022
Richiesta di pagamento 3 <sup>a</sup> rata	euro 11.494.252.874	4° quadrimestre 2022

#### **Prestiti**

<b>Rata</b>	<b>Ammontare</b>	<b>Scadenza</b>
Richiesta di pagamento 2 <sup>a</sup> rata	euro 12.643.678.161	2° quadrimestre 2022
Richiesta di pagamento 3 <sup>a</sup> rata	euro 10.344.827.586	4° quadrimestre 2022

---

17 gennaio 2022

A cura di Melisso Boschi e Laura Lo Prato


Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# Valutazione e attuazione dei PNRR - Cronologia

## Valutazione e pre-finanziamento

## Attuazione



*Termini e scadenze operative connesse all'erogazione dei fondi dell'RRF nell'ipotesi di valutazione costantemente positiva dei PNRR e di assenza di contestazione della loro attuazione.*

